

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 73/2003/T

L'obbligo di registrazione dell'atto di notorietà

Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 28 ottobre 2003

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 14 novembre 2003

1. Il quesito.

Si chiede di conoscere se l'atto di notorietà, rilasciato in originale a "fini successori", sia assoggettato all'obbligo di registrazione.

Nel quesito si precisa che l'atto di notorietà (e/o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio) è richiesto dagli istituti bancari al fine del rilascio agli eredi e/o al notaio della certificazione attestante i rapporti bancari facenti capo al defunto; certificazione richiesta (ed allegata alla dichiarazione di successione) per determinare unitamente agli altri beni il valore complessivo dell'asse ereditario ai fini dell'applicazione e liquidazione dell'imposta di successione.

2. Brevi cenni sulla natura giuridica dell'atto di notorietà.

Per rispondere al quesito appare necessario verificare, in primo luogo, se la figura giuridica dell'atto di notorietà sia riconducibile, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, ad una delle categorie di atti soggetti a registrazione, ed in particolare se sia prevista tra gli atti – formati per iscritto nel territorio dello Stato – indicati nella tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit.; in secondo luogo, se per la figura in esame sia disposta l'esenzione dall'obbligo di registrazione da una specifica norma, contenuta nella tabella allegata al d.p.r. cit. (ai sensi dell'art. 7 d.p.r. n. 131/1986, rubricato "Atti non soggetti a registrazione", «per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-*bis* della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica»), o in una leg-

ge speciale.

Con riferimento alla natura dell'atto di notorietà, la dottrina ritiene trattarsi di un documento, formato dal pubblico ufficiale, concernente la dichiarazione (giurata) – resa da più persone in sua presenza – che determinati fatti, produttivi di effetti giuridici estranei alla sfera di interessi degli attestanti, sono di pubblico dominio **(1)**.

Gli utilizzi dell'atto di notorietà, prevalentemente nel campo del diritto pubblico, e l'indicazione dei pubblici ufficiali competenti a riceverli, sono previsti da leggi particolari (si pensi agli atti notori in tema di qualità di erede, di debito pubblico, di pubblicazioni matrimoniali, di risarcimento danni di guerra, ecc.), che ne determinano gli effetti specifici.

Per quanto riguarda, poi, l'attribuzione al notaio della competenza a ricevere tali atti, essa è stabilita in via generale, in materia civile e commerciale, dall'art. 1 l. not. **(2)**.

Si ritiene pacificamente **(3)** che a tale documento vada riconosciuta natura di atto pubblico (facente fede fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni rese **(4)**), per il quale è prevista la possibilità di rilascio in originale alle parti, in virtù del richiamo alle dichiarazioni ed agli atti di cui al n. 2 dell'art. 1 l. not., operato dall'art. 70 l. not. **(5)**.

Fra i casi più frequenti di ricorso all'atto di notorietà va annoverato proprio l'utilizzo "a fini successori" **(6)**, allo scopo ad esempio di apprendere il modo di devoluzione dell'eredità, per accertare la presenza di legittimari, i gradi di parentela fra i superstiti ed il defunto, le chiamate per rappresentazione, il possesso dei beni ereditari, l'ultimo testamento redatto, far risultare se gli eredi siano maggiorenni o minorenni, interdetti o inabilitati. Si tratta, in particolare, di documentazione spesso richiesta dalle banche o dai depositari in genere per poter rilasciare le attività loro affidate, in caso di morte del titolare delle cassette di sicurezza o dei depositi **(7)**.

3. L'obbligo di registrazione in termine fisso dell'atto di notorietà.

Dalla natura di atto pubblico, privo di contenuto patrimoniale, deriva la riconducibilità dell'atto di notorietà alla categoria degli atti da registrarsi in termine fisso, di cui alla norma di chiusura contenuta nell'art. 11 della tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986 **(8)**, secondo la quale è dovuta l'imposta in misura fissa per gli «atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (...)».

Rispetto a tale obbligo di registrazione non si rivengono norme di deroga contenute in leggi speciali con riferimento all'atto di notorietà. L'esenzione dalla regi-

strazione di cui alla l. 11 maggio 1971, n. 390 riguarda infatti solo l'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e si giustifica in ragione di quell'esigenza di semplificazione che è alla base di tale tipologia di documentazione **(9)** «trattandosi di un istituto sui generis, dotato di una disciplina in sé compiuta, che esclude ogni formalità che ne complichino l'esplicazione» **(10)**.

Occorre a questo punto verificare se la fattispecie dell'atto di notorietà "a fini successori", come precisata nel quesito, possa essere considerata alla stregua di «Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze ...» (art. 5 tab. cit.) - i quali pur se stipulati nelle forme dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata, non devono comunque essere assoggettati alla registrazione in termine fisso, considerato che l'art. 11 cit. «nell'indicare che tutti gli atti della Tabella stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere registrati in termine fisso e scontare l'imposta nella misura fissa, esclude gli atti di cui agli artt. 4, 5 e 11 [n.d.r., 11-*bis* e 11-*ter*]» **(11)**.

La *ratio* dell'art. 5 cit. è stata ravvisata dall'Amministrazione finanziaria **(12)** nell'esigenza di favorire la rapida riscossione delle imposte senza gravare di ulteriori spese il debitore. Inoltre, la dottrina **(13)** ha sottolineato che si tratta di atti privi di contenuto negoziale che «si pongono naturalmente al di fuori della sfera applicativa del tributo di registro, esaurendo la propria portata sul piano meramente formale».

Affinché possa ritenersi realizzato il presupposto di cui alla norma in esame, l'atto (o documento) deve influire sul procedimento di applicazione, liquidazione, ecc., delle imposte o tasse, pur non costituendone elemento necessario **(14)**. Questa influenza consisterebbe, quindi, in una finalizzazione dell'atto rispetto al procedimento stesso.

Non è però sempre agevole stabilire la ricorrenza di una tale finalizzazione.

Se la verifica appare infatti più semplice qualora la suddetta finalizzazione derivi da un'espressa disposizione di legge ovvero qualora gli effetti giuridici di un atto, per la sua stessa natura, siano destinati a prodursi esclusivamente nell'ambito di un procedimento di applicazione (o liquidazione, ecc.) di imposte o tasse, maggiori difficoltà si riscontrano quando essa debba essere desunta in via interpretativa, tenuto conto peraltro che il criterio di interpretazione degli atti valevole nel sistema del testo unico del registro è dettato dall'art. 20 che dispone «l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».

Nel caso di specie la formazione dell'atto di notorietà allo scopo di applicare o liquidare l'imposta sulle successioni (ovvero altre imposte o tasse) non è espressamente prevista dalla legge, ma può comunque inquadrarsi, in astratto, nell'ambito dei suoi possibili utilizzi, posto che esso è predisposto per provare la qualità di ere-

de.

L'“influenza” dell'atto di notorietà sul procedimento di applicazione o liquidazione di imposte (o tasse) potrebbe infatti derivare - anche se indirettamente **(15)**- dalla circostanza che esso sia richiesto dalle banche al fine di certificare i rapporti bancari esistenti con il defunto alla data di apertura della successione, nei limiti in cui una tale certificazione sia finalizzata al procedimento medesimo.

Si consideri, ad esempio, la certificazione disciplinata dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, per la quale è prevista l'allegazione alla dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 346 cit., allo scopo di provare le passività deducibili. Deve aggiungersi peraltro che, benché la funzione di tale specifica certificazione sia venuta meno a seguito della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni **(16)**, non può comunque escludersi una rilevanza dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede e prodotto alle banche, ai fini anche dell'applicazione di altri tributi, diversi dall'imposta di successione, ma in qualche modo connessi alla vicenda ereditaria.

In tutte queste ipotesi, però, è necessario che la rilevanza, in concreto, dell'atto di notorietà ai fini della liquidazione di imposte o tasse risulti in modo univoco, anche per consentire al notaio rogante di rilasciare il relativo originale (o di conservarlo a raccolta) senza procedere alla sua registrazione.

A tale scopo la suddetta finalizzazione deve emergere dall'atto di notorietà attraverso l'espressa indicazione (al solo fine dell'esenzione dalla registrazione) del suo utilizzo in relazione all'applicazione o liquidazione di imposte o tasse **(17)**.

In conclusione, dunque, l'atto di notorietà ricevuto da notaio ed avente lo scopo di provare la qualità di erede nei confronti delle banche non è soggetto all'obbligo di registrazione qualora esso sia finalizzato, anche indirettamente, all'applicazione o liquidazione (ecc.) di imposte o tasse e tale funzione risulti espressamente indicata nell'atto medesimo.

Annarita Lomonaco

-
- (1)** Cfr. MAZZOLA, voce *Notorietà (atti di)*, in *Digesto IV, disc. priv., sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 277.
- (2)** Sulla questione se si tratti di una facoltà generale concernente anche attestazioni giurate al di fuori dei casi di legge, si veda BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, pp. 30 ss.
- (3)** Cfr. BOERO, *op. cit.*, p. 29; PROTETTI-DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano, 1995, p. 68; circ. Pres. Cons. Min. – Ufficio Riforma Ammin., 21 ottobre 1968.

- (4) Sull'efficacia probatoria dell'atto notorio e sui relativi limiti cfr. per tutti voce *Atto di notorietà*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, vol. 1, Roma, 1973, p. 215; BOERO, *op. cit.*, p. 28 s.
- (5) Sull'opportunità di conservazione nella raccolta degli atti pubblici, al fine di consentire al notaio rogante il rilascio delle copie autentiche cfr. BOERO, *op. cit.*, p. 29; MAZZOLA, *op. cit.*, p. 277.
- (6) In materia si riscontra una previsione specifica nell'articolo unico d.lgt. 26 luglio 1917 n. 1239, secondo il quale «a comprovare la qualità di erede testamentario, gli atti di notorietà ricevuti dai notai, ai sensi dell'art. 1, n. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono riconosciuti validi come le attestazioni giudiziarie di notorietà di cui è cenno nel n. 2 dell'art. 337 del regolamento di contabilità generale di Stato, 4 maggio 1885, n. 3074 [*n.d.r.*, art. 298 n. 2, r.d. 23 maggio 1924, n. 827]». Il citato art. 298 prescrive, per la dimostrazione della qualità di erede del creditore dello Stato, che «La qualità di eredi testamentari si prova: (...) 2. con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento; (...). La qualità di eredi intestati si prova: 1. con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione; (...)».
- (7) Sul contenuto di tali atti di notorietà cfr. BERNASCONI DE LUCA, *Contributo allo studio dell'atto di notorietà e sue applicazioni secondo la legislazione italiana*, in *Riv. not.*, 1950, p. 408 s; CARUSI, voce *Atto di notorietà*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 264. Analoga documentazione è richiesta anche ai sensi dell'art. 7 r.d. 29 marzo 1942 n. 239, secondo cui «nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti. Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta».
- (8) In questo senso, cfr. FALZONE-ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 216; BOERO, *op. cit.*, p. 29; MANZINI, *Il negozio di accertamento: inquadramento sistematico e profili di rilevanza notarile*, in *Riv. notar.*, 1996, p. 1440 spec. nt. 31; PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, vol. I, Milano, 2001, p. 71. Sull'obbligo di registrazione (con applicazione dell'imposta in misura fissa) anche sotto il vigore della precedente legge di registro (art. 111 tar. all. A, pt. I, l. 30 dicembre 1923 n. 3269), cfr. CARUSI, *op. cit.*, p. 263; BUTITTA, *Valore giuridico e applicazioni dell'atto notorio*, in *Vita notar.*, 1951, p. 136.
- (9) Cfr. sul punto BOERO, *op. cit.*, p. 29, secondo il quale tale disciplina «... costituisce un'ingiustificata discriminazione in termini di maggiori costi fiscali». Va segnalato però che la normativa più recente ha ampliato la sfera dei soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, i quali possono essere anche soggetti privati, purché manifestino il proprio consenso (cfr. art. 2 d.p.r. n. 445/2000). Per la disciplina dell'autenticazione di tali dichiarazioni, contenuta ora nel d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, cfr. MICOL-ELOISE D'ORIO, *Ancora in tema di semplificazione delle certificazioni amministrative*, studio n. 3321, in *Studi e materiali, Quaderni semestrali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002, pp. 133 ss., ove si conferma anche l'attuale vigenza della l. n. 390 cit.
- (10) Così la circ. Pres. Cons. Min. – Ufficio Riforma Ammin., 21 ottobre 1968, citata in FALZONE-ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 217.
- (11) Così circ. min. 10 giugno 1986 n. 37.

- (12) Ris. min. 4 giugno 1979 n. 250735.
- (13) URICCHIO, *Commento all'art. 5 della tabella*, in D'AMATI, *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, Torino, 1989, p. 595.
- (14) Cfr. in tal senso nota min. 311656 del 23 febbraio 1974.
- (15) Sembra che l'art. 5 tab. cit. possa applicarsi anche qualora l'atto abbia un'influenza indiretta sui procedimenti di applicazione, liquidazione, rateazione, ecc., atteso che la norma medesima contiene un riferimento generico agli "atti o documenti formati per ...", senza porre specifiche condizioni o limitazioni.
- (16) A seguito della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nella dichiarazione di successione devono essere inseriti solo i beni immobili del defunto (cfr. art. 15, comma 1, l. n. 383/2001) e, quindi, «anche la disciplina degli allegati alla dichiarazione subisce evidentemente un adattamento, dovendosi ritenere che alla dichiarazione vadano ora allegati solo gli elementi necessari alla corretta esecuzione delle formalità di voltura e trascrizione» (così PETRELLI – FRIEDMANN, *Il nuovo regime impositivo delle successioni e delle donazioni e liberalità tra vivi*, studio n. 90/2001/T, in *Studi e materiali, Quaderni semestrali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002, p. 156).
- (17) Ne consegue che un diverso utilizzo dell'atto di notorietà rispetto allo scopo indicato comporterebbe la necessità di una sua regolarizzazione ai fini fiscali.

(Riproduzione riservata)